
Università "Ca' Foscari" di Venezia
Dipartimento di studi storici - Corso di laurea specialistica in archivistica e biblioteconomia

WP-LIS-4: Working Papers in Library and Information Science, n. 4
(collana digitale curata da Riccardo Ridi)



Introduzione all'archivistica

Dispense del corso di "Archivistica". Anno accademico 2004/2005

Edizione ridotta.

Una edizione completa, con allegati i documenti citati è disponibile su cd-rom per gli studenti del corso presso l'Archivio di Stato di Venezia

Docente: Vincenzo Franco

Premessa

"Vi è un'esigenza logica preliminare dinanzi alla quale si trova ogni scienza quando non possa richiamarsi a una lunga e continua tradizione di studi per dimostrare la propria legittimità, ma debba giustificarsi provando di avere una ragione di essere. E' l'esigenza di precisare con rigore il proprio oggetto". (Emilio Betti, Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano, 1971, pag. 57)

Archivistica

Non è facile trovare una sintetica definizione dell'archivistica che non sia una puntuale descrizione di tutti gli aspetti sotto i quali può essere riguardato il fenomeno archivio. [Eugenio Casanova](#) nel suo "classico" manuale (*Eugenio Casanova, Archivistica*, Siena, 1928, rist. anast., Bottega d'Erasmus, Torino, 1979, pag. 24-26, il saggio si può trovare in <http://www.archivi.beniculturali.it/Biblioteca/indexCasanovaTesto.html>), definisce l'archivistica come "scienza degli archivi", specificandone il contenuto nella "disciplina della tenuta degli archivi", nello studio della "costruzione e manutenzione dei locali e della suppellettile racchiusavi, dell'ordinamento di questa suppellettile e della comunicazione di essa nel presente e nel futuro". *Leopoldo Cassese* la descrive come disciplina che studia "l'autoformarsi dell'archivio". Sulla questione cfr ad esempio [Nicola Barone](#), Per lo studio dell'Archivistica, Napoli 1916.

Se volessimo dare una spiegazione sintetica del termine "archivistica" potremmo, in una prima approssimazione, definirla come la disciplina che ha per oggetto l'autoformarsi e la gestione degli archivi, lasciando irrisolta tutta la problematica del suo vero contenuto che si svelerà solo al momento della piena identificazione della nozione di archivio.

Concetti di base per la comprensione della nozione di archivio

Il contesto in cui hanno motivo di esistere i documenti d'archivio è il contesto giuridico. E' opportuno pertanto premetterne alcune nozioni fondamentali:

ordinamento giuridico [complesso di norme e istituzioni mediante le quali viene assicurato l'ordinato svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli cittadini]

norma [comando con il quale si impone una determinata condotta]

norma giuridica [comando imperativo con l'aggiunta della minaccia di una sanzione nel caso in cui non venga osservato. Prevede fatti al cui verificarsi si ricollegano gli effetti giuridici previsti dalle norme]

fatti giuridici [fatti naturali la cui esistenza produce effetti giuridici (= previsti da una norma)]

atti giuridici [atti umani da cui derivano effetti giuridici]

rapporto giuridico [relazione tra due soggetti regolati dal diritto]

capacità giuridica [idoneità ad essere soggetti di diritto, essa spetta a tutte le persone fisiche e comincia dalla nascita, con alcune limitazioni rispetto ad alcuni diritti o rapporti dovute ad esempio all'età – è necessario avere 18 anni per fare testamento -, alle condanne penali, alla salute]

capacità d'agire [idoneità ad acquistare ed esercitare da solo diritti soggettivi ed assumere obblighi]

persona giuridica [è un complesso di persone (= associazioni) o di beni (= fondazioni) destinato ad uno scopo, al quale complesso l'ordinamento giuridico attribuisce la qualità di soggetto di diritto, come se si trattasse di persona fisica. Esso persegue scopi che trascendono la vita o le possibilità del singolo o dei singoli. Le persone giuridiche si distinguono in pubbliche e private: le prime perseguono interessi generali, propri dello Stato e degli altri enti pubblici]

legge [è la norma giuridica per eccellenza, a carattere generale, emanata dall'organo cui la Costituzione Italiana attribuisce questa funzione: il Parlamento]

norme giuridiche aventi efficacia di legge [emanate eccezionalmente dal Governo]

beni culturali [testimonianze materiali di civiltà]

documento [qualsiasi cosa rappresentativa di un fatto, di un atto, di uno stato d'animo]

documento d'archivio [qualsiasi cosa rappresentativa di un fatto o di un atto prodotto per uno scopo pratico, normalmente giuridico]

cosa [parte staccata della natura]

bene [cosa utile, che può soddisfare un bisogno umano e perciò possibile oggetto di rapporto giuridico]

azione e documentazione (atto e documento) [le due parole esprimono due momenti differenti: l'agire e il ricordo dell'azione passata; contenuto e contenente]

pubblica amministrazione [organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici regolata dal Diritto Pubblico]

diritto pubblico [è diretto alla tutela degli interessi generali della collettività]

diritto privato [regola i rapporti che i cittadini stringono per regolare i propri interessi]

atto amministrativo [è qualunque dichiarazione di volontà, di desiderio, di conoscenza, di giudizio, compiuta da un soggetto della pubblica amministrazione nell'esercizio di una potestà amministrativa
* l'atto amministrativo si presenta come atto di pubblica autorità, dotato di imperatività e assistito dall'autotutela. Per la sua imperatività esso è idoneo a produrre l'effetto di ridurre o cancellare diritti soggettivi dell'interessato. Per l'autotutela esso può esser eseguito dallo stesso suo autore]

provvedimenti amministrativi [atti amministrativi che realizzano in via diretta la cura di un interesse pubblico. Essi hanno un tratto comune: sono l'affermazione del momento dell'autorità, riducono la libertà dei singoli]

procedimento amministrativo [sequenza di atti amministrativi collegati per realizzare in via diretta la cura di un interesse pubblico]

fascicolo d'archivio [concretizzazione documentaria di un procedimento amministrativo].

Archivio

L'archivio è il complesso dei documenti elaborati, ricevuti o comunque acquisiti per finalità pratiche o giuridiche da una persona fisica o un ente pubblico o privato, in rapporto agli scopi perseguiti.

“L'archivio costituisce la naturale sedimentazione di un'attività di gestione, pratica, giuridica, amministrativa; usiamo l'espressione “amministrativa” nell'accezione più ampia che ricomprende ogni possibile attività: amministrazione di uno Stato, di un ente, di una famiglia, di un'azienda ed ancora amministrazione giudiziaria, finanziaria, militare, religiosa, scolastica, etc.” [Elio Lodolini](#), Primi cenni di archivistica, pag. 15-24, Ceida 2002 .

A questo proposito è però opportuna una puntualizzazione sulla natura dei documenti d'archivio e sulle peculiarità di quelle *universitates* chiamate archivi. Ricordiamo che solo da poco esiste una definizione di archivio da tutti accettata (quella premessa) e che la stessa parola archivio nella lingua italiana ha una pluralità di significati: da quello di “luogo di conservazione dei documenti a quello di Istituto incaricato della loro conservazione; da quello di complesso del materiale documentario che forma l'Istituto a quello materiale documentario, proveniente da ciascun ufficio, conservato nell'Istituto archivistico a quello, infine, di deposito archivistico, cioè della parte dell'archivio-istituto in cui sono conservati i documenti”. In dottrina è, poi, esistita un'evoluzione della nozione di archivio che partendo dall'antica concezione romana dell'archivio come “*locus publicus in quo instrumenta deponuntur*” ha portato la dottrina a dare un gran numero di definizioni contrastanti tra di loro in rapporto all'unicità del fenomeno. Tra i primi saggi si ricordano, a puro titolo esemplificativo il trattato “*De Archivis*” di Baldassarre Bonifacio del 1632 e il capitolo XXV della “*Pubblica felicità*” di [Ludovico Antonio Muratori](#) (“*De pubblici Archivi e notai, e del governo de' Poveri*”). Sui primi trattati di archivistica, cfr. [Leopoldo Sandri](#), La letteratura archivistica dei secc. XVII-XVIII, Napoli 1961.

Non si può far a meno di ricordare, a questo proposito, le parole di Eugenio Casanova quando ironicamente osservava che “rari sono, nella letteratura relativa, coloro i quali si siano astenuti dalla definizione dell'archivio”.

Allo stato attuale, tuttavia, sembra concordare con l'affermazione che l'*archivio* è il complesso dei documenti elaborati, ricevuti o comunque acquisiti per finalità pratiche o giuridiche da una persona fisica o un ente pubblico o privato, in rapporto agli scopi perseguiti (sull'effettiva corrispondenza

con la realtà di alcune anche recenti affermazioni in campo dottrinale, cfr. [Vincenzo Franco](#), Teoria archivistica del documento, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1994).

Quella di archivio si può definire come una nozione generale, nel senso che dal punto di vista soggettivo esistono archivi privati e archivi pubblici, archivi di persone fisiche e archivi di persone giuridiche, archivi di istituzioni religiose e archivi di istituzioni internazionali, ecc. Così come dal punto di vista della funzione prevalentemente svolta esistono tre momenti della vita degli archivi, corrispondenti all'archivio corrente (fase in cui i complessi documentari sono non solo prodotti ma anche conservati e utilizzati per il loro preminente interesse giuridico-amministrativo), archivi di deposito (di affievolito interesse giuridico-amministrativo) e archivi storici (di quasi nessun interesse amministrativo, di molto ridotto interesse giuridico e di prevalente interesse storico). I parametri per la concreta identificazione dei tre momenti di vita di un archivio (pubblico) sono stabiliti dalla normativa in rapporto o a criteri soggettivi (attuale utilità amministrativa) per l'archivio corrente, o a oggettivi riferimenti temporali (fino a 40 anni dalla fine dell'utilità amministrativa) per l'archivio di deposito o a criteri residuali (tutta la documentazione che resta, dopo l'effettuazione delle possibili operazioni di scarto, decorsi 40 anni dalla fine dell'utilità amministrativa) per l'archivio storico. Questo in teoria e riferito, come detto, ai soli archivi della pubblica amministrazione.

La realtà è in vero più complessa e articolata. Quello di archivio storico è, ad esempio, infatti, un concetto non assoluto, una nozione elaborata dalla dottrina e acquisita dalla normativa dopo la Rivoluzione Francese. E' una nozione con la quale si è voluto individuare il patrimonio documentario - prodotto da un'Istituzione pubblica - che deve essere assolutamente conservato nel tempo, indipendentemente dalla sua rilevanza politico-amministrativa, in quanto testimonianza dell'azione pubblica svolta nell'interesse generale. Come complesso di conoscenze da tramandare esso è tutelato come patrimonio dell'Istituzione che rappresenta e in definitiva come patrimonio della Nazione se non, in taluni casi, come patrimonio dell'umanità (vedi la tutela esercitata dall'Unesco su alcuni complessi documentari). La nascita dei grandi istituti di concentrazione degli archivi storici risale al sec. XIX : per la nascita, ad es., del Grande Archivio a Napoli, cfr. la [Legge organica sugli archivi del 12 novembre 1818](#) ; sulla nascita dell'Archivio di Stato di Venezia, cfr. [Da Mosto, l'Archivio di stato di Venezia](#), tomo I, pag. 4-5.

Il termine dei 40 anni dalla fine dell'utilità amministrativa per l'individuazione della fase storica dei complessi archivistici è, però, solo l'ultimo (in ordine di tempo) parametro adottato dal legislatore per facilitare l'individuazione degli archivi storici (cfr. [relazione all'art. 23 D.P.R. 1409/1963](#)), dopo che, nel tempo, altri, inferiori, erano stati adottati: nel secolo XIX il termine di versamento dei documenti degli organi legislativi, amministrativi e giudiziari negli archivi storici dello Stato era addirittura di soli cinque anni.

Il termine di 40 anni imposto con la più recente legislazione ([d.P.R. 30 settembre 1963, n° 1409](#)) è stato volutamente tenuto così alto per due motivi: 1) perché consente di giudicare la rilevanza storica dei documenti da versare all'Archivio Storico con sufficiente distacco dalla contingenza delle questioni trattate; 2° perché la sua lontananza dai fatti e dai rapporti giuridici che documenta rende sicuramente meno pericolosa quell'operazione che la legge prevede che "di norma" avvenga prima del versamento all'archivio storico: lo scarto dei documenti inutili.

In realtà la rilevanza storica non è una qualità che i documenti acquisiscono col mero decorso del tempo o con la fine dell'utilità amministrativa: è un attributo che i documenti hanno sin dall'origine ed è direttamente connesso all'interesse amministrativo-giuridico-politico insito nell'affare che i documenti testimoniano. Le Delibere del Consiglio dei Ministri o del Consiglio di Presidenza del Consiglio Regionale sono, ad esempio, documenti la cui rilevanza storica non deve essere sancita dal decorso di 40 anni dall'esaurimento dell'affare cui si riferiscono. Quei documenti sono storici subito e possono essere versati all'Archivio Storico subito dopo (e non 40 anni dopo) aver perduto interesse amministrativo. E in effetti alcuni organi dello Stato, ad esempio la Camera dei Deputati, hanno regolamentato la gestione e la conservazione dei documenti relativi alla funzione legislativa in modo che il versamento avvenga direttamente dall'archivio corrente all'archivio storico al termine di ogni legislatura (5 anni o meno)

Documento

Alla base della nozione di archivio c'è quella di documento. ([Vincenzo Franco](#), Teoria archivistica del documento, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1994)

Nella nostra lingua la parola documento ha il valore e il significato di testimonianza. Essa trae origine dal verbo latino docere - nel senso di insegnare, informare, mostrare, donde documentum nel senso "di tutto ciò mediante cui si può apprendere, vedere, inferire qualche cosa. Nel linguaggio corrente il termine è utilizzato normalmente con riferimento a cose manipolate dall'uomo e, appropriatamente, è stato proposto di considerare come documento "ogni oggetto corporale il quale presenti tracce dell'umana attività diretta a consegnare una notizia ai posteri e precisamente a colui che la ricerchi. Nella sua più ampia e corrente accezione, il termine documento suggerisce, dunque, l'idea di un oggetto che sia fonte di conoscenza diretta o indiretta di un'attività umana. Per qualsiasi tramite e su qualunque materiale si sostanzi la testimonianza, il risultato (scrittura, pittura, scultura, fotografia, etc.) si configura sempre come documento, cioè come materia che, proprio per il tramite di un'azione, permette di far conoscere un pensiero, uno stato d'animo, un'opera o comunque un aspetto dell'attività umana: sia essa letteraria o scientifica, didattica o informativa, strumentale o giuridica, artistica o solo utilitarimente creativa. Il tipo di materia che funge da supporto e il mezzo che permette la testimonianza documentale sono elementi variabili e normalmente irrilevanti per la costituzione del documento, dovendo essi sottostare, di solito, al solo requisito della capacità di dare testimonianza: "il vero è che qualunque materia, atta a formare una cosa rappresentativa, può entrare nel documento" (Francesco Carnelutti). Nell'accezione che interessa la nozione di archivio (quella giuridica), il documento è stato descritto come "una cosa rappresentativa di un fatto giuridicamente rilevante".

La nozione di archivio è frutto della dottrina

Non esiste una definizione legislativa di archivio (Cfr. , però, sul punto l'art. 101 del D.lgs. 22/2004, [Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio](#)), mentre ne esistono di documento.

Sull'opportunità di una definizione legislativa di termini tecnici (come archivio e documento) si legga quanto è scritto nella [Relazione per il Decreto del Presidente della Repubblica](#), 30 settembre 1963, n. 1409: "Il progetto ha innanzi tutto cura di rendere univoca la terminologia, che invece nella legge del 1939 incostante e ha dato luogo a gravi incertezze interpretative. Si sono perciò usate sempre due sole parole: archivio e documento, eliminando atti, scritture, carte ecc. Compito di una legge non è infatti dare definizioni scientifiche, bensì adoperare con il massimo possibile rigore termini che, dal linguaggio comune o da discipline particolari, abbiano ricevuto un significato sufficientemente chiaro e preciso. Ora il termine archivio (considerato come un tipo particolare di *universitas*) ha avuto, specie negli ultimi tempi , una sufficiente elaborazione dottrinale per non dar luogo ad equivoci; e il termine documento ha anch'esso un significato che le discipline giuridiche e filologiche hanno precisato, le une distinguendolo appunto da atto , le altre da narrazione (onde la corrente distinzione fra fonti documentarie e fonti narrative, che alla base di quella fra materiale archivistico e materiale bibliografico, l'uno nato per scopi pratici, l'altro per scopi di cultura)... Il progetto ha pure voluto eliminare l'incertezza creata dalla legge del 1939 con l'uso promiscuo di espressioni come: atti di Stato, atti di pubbliche amministrazioni, ecc. Si è preferito, al riguardo, posti i molteplici significati che può assumere il termine pubblico riferito ad un documento (si pensi, ad esempio, che, per la diplomatica, gli atti notarili sono privati), fare riferimento soltanto alla dottrina generale della proprietà, considerando appunto che archivi e documenti possono, come tutte le cose in senso giuridico, essere oggetto di diritti di proprietà o da parte dello Stato, o da parte degli enti pubblici diversi dallo Stato, o da parte dei privati. Nei primi due casi si tratterà quindi di applicare agli archivi e ai documenti le norme che regolano la proprietà pubblica (demanio, patrimonio indisponibile o disponibile, e regimi assimilati) e la tutela di essa; nel terzo si tratterà di vedere come in concreto

possa essere applicata agli archivi e ai documenti la disciplina che regola i vincoli amministrativi della proprietà privata, fino al caso limite della espropriazione per pubblica utilità.

La prima definizione legislativa del termine *documento* è stata data in occasione del riconoscimento del diritto del cittadino di conoscere l'azione della Pubblica Amministrazione, attraverso, appunto, l'accesso ai documenti, (Legge 241 del 1990: Capo V - Accesso ai documenti amministrativi, Art. 22: 1. *Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.*

2. *E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa).*

La primitiva definizione dettata dalla legge 241 del 1990 è stata poi rivista nel Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che così recita: “*Documento amministrativo è ogni rappresentazione comunque formata del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa*”.

Tradizionalmente la dottrina contrappone la nozione di materiale archivistico a quella di materiale librario. Per meglio mettere a fuoco le nozioni di documento e di archivio si può far pertanto riferimento alle nozioni apparentemente simili - ma antitetiche - di libro e di biblioteca. Il libro è anch'esso una testimonianza materiale ma è una testimonianza nata per comunicare sensazioni, idee, opinioni, sentimenti. Testimonianza priva di conseguenze giuridiche. La biblioteca è una raccolta di libri volontariamente formata per desiderio di una persona o di un'istituzione. Cfr. [Leopoldo Cassese](#), *Intorno al concetto di materiale archivistico e materiale librario*, in *Notizie degli Archivi di Stato*, 1949, il saggio si può trovare in <http://www.archivi.beniculturali.it/Biblioteca/>

I beni culturali

In occasione della V Conferenza generale dell'UNESCO tenutasi a Firenze nel 1950, l'Italia propose l'elaborazione e l'adozione di una convenzione internazionale a garanzia dei beni culturali in caso di conflitto. Fu in questa circostanza che comparve ufficialmente l'espressione bene culturale, meglio esplicitata successivamente nella Convenzione sullo stesso tema tenuta all'Aja nel 1954. Durante i lavori si stabilì una definizione del bene culturale da sottoporre a tutela, prescindendo dalla sua origine e proprietà ed individuandone i tratti caratterizzanti.

In Italia l'opinione pubblica ed il Parlamento italiano furono sensibilizzati al problema dei beni culturali quando, con la legge 26 aprile 1964, n. 310, fu istituita la “Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose d'interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio”, nota come Commissione Franceschini dal nome del suo presidente. I lavori della Commissione precisarono una nozione di bene culturale definibile come una categoria di cose riconoscibili per la loro qualità rappresentativa di “testimonianza materiale avente valore di civiltà”. Tale definizione, pur non soffermandosi sul significato del termine cultura, ha avuto il merito di segnare il superamento di aristocratiche concezioni che elevavano a rango e dignità di beni culturali esclusivamente le opere d'arte, produzioni ed espressioni di attività umane superiori. La dichiarazione della Commissione Franceschini offrì la possibilità ad ogni espressione dell'operosità umana di far parte a pieno titolo del genere bene culturale, senza precisare tuttavia i parametri da adottare per riconoscere come meritevole di tutela sociale il bene in questione e lasciando il compito dell'individuazione alla decisione del legislatore o alla discrezionalità delle istituzioni pubbliche a ciò demandate. Cfr. [Massimo Severo Giannini](#), *I beni culturali*, in *Rivista trimestrale di diritto Pubblico*, 1976 e [Mario P. Chiti](#) *La nuova nozione di "beni culturali" nel d.lg. 112/1998: prime note esegetiche*, in *Aedon*, 1998.

Gli archivi come beni culturali

La definizione di bene culturale proposta dalla Commissione Franceschini e approfondita in successive interpretazioni orientate a comprendervi "... tutte le espressioni dell'attività umana, da un passato più o meno remoto a quello che si viene continuamente facendo, continuamente realizzando..." permette legittimamente di includervi anche l'archivio, testimonianza dell'attività umana nel campo pratico-giuridico. Tra i beni d'interesse culturale gli archivi e i documenti d'altronde erano già tutelati e regolati come detto dal d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409. La normativa sui beni culturali non ha fatto altro che recepire, in materia di archivi, quella (ottima) già esistente, appunto la legge del 1963, recentemente travasata (senza necessità e con qualche modifica peggiorativa), nel Testo Unico sui Beni Culturali. Pertanto, dopo il riconoscimento legislativo della categoria dei beni culturali e l'istituzione dell'omonimo Ministero, gli archivi (o i beni archivistici, come li chiama la legge 805 del 1975 istitutiva del Ministero) continuano ad essere tutelati dalle stesse norme che precedentemente li tutelavano e con gli stessi criteri. E cioè: 1° tutti i documenti di archivio, in quanto prodotti nel corso dell'attività pratico-giuridica di una persona o un ente, sono testimonianze materiali di civiltà e quindi sono beni culturali; 2° considerato, tuttavia, che non è possibile conservare tutti i documenti d'archivio di tutte persone fisiche e giuridiche private e pubbliche prodotti in Italia, la legge stabilisce un principio generale di presunzione d'importanza storica per i soli documenti prodotti dalle pubbliche amministrazioni (= persone giuridiche pubbliche). Se, infatti, queste ultime sono state istituite per la tutela di interessi generali della collettività, vuol dire che gli scopi che perseguono sono importanti: e i documenti - che sono testimonianza diretta e unica della loro attività - non possono non essere considerati importanti, non possono non essere valutati che come beni culturali da tutelare in via prioritaria: la legge ne presume l'importanza e li tutela in quanto esistono. I documenti prodotti da privati cittadini o da società o enti che operano nel diritto privato (= persone giuridiche private) sono riconosciuti e tutelati solo dopo il riconoscimento di notevole interesse storico appositamente e singolarmente decretato per ogni archivio privato. Sull'argomento, tuttavia, la dottrina non è concorde: in particolare non è d'accordo sul motivo della tutela accordata agli archivi e ai singoli documenti pubblici. Secondo una teoria - prevalente nel campo della dottrina amministrativa - "non tutti gli archivi o documenti qui (nella legge 1409 del 1963 ndr) considerati rientrano nella categoria dei beni culturali. Emerge, invero, dal d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, che gli archivi di Stato e di tutti gli enti pubblici sono tutelati indipendentemente dal loro eventuale interesse storico. La ratio della tutela va qui ricercata nell'intento di proteggere e conservare non già un pregio storico-culturale, che può non esistere, bensì e in modo preminente, il valore tecnico-documentale del materiale archivistico. Ciò non esclude, naturalmente che, allorché ne ricorrono gli estremi, tali archivi (o documenti) possano avere anche requisiti tali da giustificare un loro apprezzamento sotto il profilo dell'interesse storico..." . (cfr. [Tommaso Alibrandi -Piergiorgio Ferri](#), I Beni Culturali e Ambientali, Giuffrè, 1978, pagg. 193-195, 216-219). Gli autori in questione ([Alibrandi-Ferri](#)) hanno, anche in materia di nozione di documento d'archivio, idee molto personali, in ogni caso diverse da quelle della dottrina archivistica prevalente (cfr. pagg. 266-267).

Archivistica: divisioni

Secondo [Eugenio Casanova](#), l'archivistica si divide in: a) *archiveconomia*, b) *archivistica pura* e c) *diritto archivistico*. La prima si occupa della materiale conservazione del patrimonio documentario (edilizia, attrezzature, impianti, restauro); la seconda del metodo di lavoro dell'archivista; la terza dello studio della legislazione riguardante la formazione, la gestione, la conservazione, l'eventuale scarto, la riproduzione dei documenti d'archivio.

Archiveconomia: la prevenzione dai pericoli di danneggiamento

Ogni ambito dell'archiveconomia (edilizia, attrezzature, impianti, condizionamento, qualità dei supporti documentari, restauro) è importante per la salvaguardia del patrimonio documentario. Ma è soprattutto ai problemi della prevenzione che l'archiveconomia dà particolare attenzione: partendo

dall'edilizia perché un edificio ben costruito impedisce il manifestarsi di danni ai documenti tradizionalmente causati da agenti meccanici, microrganismi, agenti fisico-chimici. E' pertanto necessario prevedere misure per la:

1. *Protezione contro l'umidità, le muffe e il clima secco.* Tra gli elementi fisico-chimici particolare attenzione bisogna porre all'umidità atmosferica: il manuale di archivistica francese riporta esperienze di diversi paesi che mostrano come al di sopra del 60% di umidità relativa le muffe proliferano se la temperatura è elevata, mentre se la temperatura resta a valori bassi il vapor d'acqua si condensa e gocciola; al contrario, al di sotto di 40% di umidità relativa, la carta, la pergamena, il cuoio, la colla si seccano e tendono a rompersi. Pertanto è necessario mantenere nei depositi d'archivio una umidità relativa di circa 50% ed una temperatura media di 17/18 °C, evitando le brusche variazioni che favoriscono la condensazione. Per controllare l'umidità relativa sono previsti appositi strumenti (igrometri) giornalmente tenuti sotto controllo. Per ottenere condizioni ambientali idonee, la prima precauzione è quella della buona aereazione dei locali, che può ottenersi attraverso la ventilazione naturale (filtrata) o attraverso impianti di condizionamento.
2. *Protezione contro la polvere e l'inquinamento atmosferico.* Grande rilievo assume ora sempre più la protezione contro l'inquinamento atmosferico e le polveri: soprattutto a causa degli scarichi industriali, la nocività della polvere aumenta per la presenza nell'atmosfera dell'anidride solforosa che reagendo sugli elementi metallici entranti nella composizione della carta, provoca la formazione di acido solforico e la distruzione della carta e degli inchiostri. Contro questo tipo d'inquinamento a poco serve la semplice aereazione naturale (ad es. con l'apertura delle finestre) mentre la sola efficace misura consiste nel filtrare l'aria esterna e procedere frequentemente a spolveratura per aspirazione. Un'efficace protezione contro la polvere e, in genere, contro l'inquinamento atmosferico è costituito dalla conservazione dei documenti in contenitori chiusi.
3. *Protezione contro gli insetti e i roditori.* La lotta contro gli insetti è difficile perché questi ospiti frequenti e indesiderati degli archivi sono spesso molto resistenti ai trattamenti. La prima misura curativa, quale che sia l'insetto infestante, consiste nell'isolare il fascicolo o il registro per arrestare il pericolo di contagio. Gli insetti, che si insediano all'interno del legno o all'interno delle buste e dei registri, non possono essere eliminati che per mezzo di gas o vapori tossici. Gas o vapori che sia per la loro tossicità sia per una migliore azione disinfestante sono immessi, con i documenti da disinfestare, in autoclavi con una capacità di circa 2 metri cubi.
4. *Protezione contro l'eccesso di luce solare.* I raggi della luce solare hanno degli effetti estremamente nocivi sulla conservazione delle carte e degli inchiostri. Pertanto è consigliabile che le finestre dei depositi siano di superficie ristretta e disposte in maniera tale che non vi possa filtrare direttamente alcun raggio solare. Sempre più frequentemente nei nuovi edifici si tende a costruire dei depositi del tutto privi di luce naturale, dotati di sistemi di condizionamento artificiale.

Archivistica pura: il metodo per l'ordinamento dell'archivio

Tradizionalmente, quello del metodo da adottare per l'ordinamento dell'archivio, è il principale problema di cui si è discusso in archivistica, tenendo ben presente che la quasi totalità degli studi in materia ha riguardato gli archivi storici ed è stata trattata da archivisti il cui interesse prevalente era la conservazione degli archivi storici. Questo dunque il problema: qual è il metodo per l'ordinamento dell'archivio? Nel passato sono stati proposti e adottati vari metodi: cronologico, geografico, alfabetico, decimale, per materia, ecc. (cfr. [Elio Lodolini](#), *Primi cenni di archivistica*, Ceida, 2002, pagg. 39-42; [Antonio Panella](#), *Come ordinare gli archivi*, *Notizie degli Archivi di Stato*, 1948).

Diritto archivistico: la convergenza tra principi di dottrina archivistica e legislazione positiva

Ricordiamo, a questo proposito, che esiste quasi perfetta coincidenza tra principi base di dottrina archivistica e legislazione positiva. Il legislatore, nel passato, infatti, non ha mai voluto dare proprie

definizioni delle nozioni di base (archivio, documento). Ha fatto espresso riferimento alle specifiche discipline del settore (cfr. Relazione alla Legge sugli Archivi, Decreto del Presidente della Repubblica n° 1409 del 1963: “*compito di una legge non è dare definizioni scientifiche, bensì adoperare con il massimo possibile rigore termini che dal linguaggio comune o da discipline particolari, abbiano ricevuto un significato sufficientemente chiaro e preciso... e il termine documento ha un significato che le discipline giuridiche e filologiche hanno precisato, le une distinguendolo appunto da atto, le altre da narrazione...*”).

Considerato che il contesto in cui esistono i documenti d'archivio è il contesto giuridico è a quella dottrina che bisogna far riferimento per individuarne il significato; e per la dottrina giuridica il termine documento ha il significato di testimonianza materiale di un fatto naturale o un atto umano che hanno conseguenze giuridiche; mentre, secondo la dottrina archivistica, l'archivio è la naturale sedimentazione di documenti prodotti in conseguenza di un'attività di gestione amministrativa di una persona, di una famiglia, di un'istituzione, di un'azienda. Il termine archivio ha quindi anche per il legislatore il significato di complesso di documenti prodotto da un persona o da un'istituzione per finalità pratiche o giuridiche. Le leggi italiane hanno recepito dalla dottrina archivistica anche il modo di lavorare negli archivi storici, il cosiddetto metodo storico (cfr. [Decreto reale 27 maggio 1875, art. 7](#): *gli atti di ciascuna sezione disposti separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l'ordine storico degli affari o degli atti*).

La legislazione archivistica italiana ha, inoltre, recepito dalla dottrina archivistica italiana il principio dell'unità del concetto d'archivio: secondo la dottrina archivistica italiana non c'è dualismo tra archivio amministrativo e archivio storico. Il complesso dei documenti prodotti per uno scopo pratico-giuridico costituisce un'unica *universitas* le cui componenti svolgono nel tempo una diversa prevalente funzione: probatoria e di fonte di certezza del diritto all'inizio e storico-culturale col decorso del tempo. Ed è questo il motivo per il quale l'Amministrazione degli Archivi di Stato (espressione con la quale si indica, tradizionalmente, la Direzione Generale per gli Archivi, gli Archivi di Stato e le Soprintendenze Archivistiche, organo di coordinamento il primo, di conservazione i secondi e di vigilanza gli ultimi) ha da sempre avuto il compito di sorvegliare il modo di gestire e di conservare gli archivi correnti e di deposito della Pubblica Amministrazione oltrechè quello, prevalente, di conservarne definitivamente gli archivi storici.

Quanto ora detto fa comprendere anche il diverso trattamento riservato dalla legge agli archivi privati rispetto agli archivi pubblici. I primi nascono nell'ambito del diritto privato, cioè di quella parte del diritto che regola i rapporti che i cittadini stringono tra di loro per regolare i propri interessi, i secondi sono soggetti alle norme di diritto pubblico, diretto alla tutela degli interessi generali della collettività.

Proprio perché il contesto in cui hanno motivo di esistere i documenti d'archivio è il contesto giuridico, la legge prescrive diritti e doveri dei titolari di un archivio. Ricordiamo che i principi generali su cui si basa la normativa italiana sono: 1° i documenti d'archivio, in quanto prodotti nel corso dell'attività pratico-giuridica di una persona o un ente, sono in ogni caso patrimonio storico della Nazione; 2° considerato, tuttavia, che non è possibile conservare tutti i documenti prodotti per scopo pratico-giuridico, la legge stabilisce un principio generale di presunzione d'importanza storica per i soli documenti prodotti dalle pubbliche amministrazioni. Se queste ultime sono state istituite per la tutela degli interessi generali della collettività, gli scopi che perseguono sono importanti: di conseguenza i documenti che sono testimonianza diretta della loro attività non possono non essere considerati importanti: la legge ne presume l'importanza e li tutela in quanto esistono. I documenti prodotti da privati cittadini o da società o enti che operano nel diritto privato sono riconosciuti e tutelati solo dopo il riconoscimento di notevole interesse storico appositamente e singolarmente decretato per ogni archivio privato.

Tale modo di considerare la documentazione d'archivio da parte della legge non si è modificato dopo che nel 1975 il Parlamento italiano ha legalmente riconosciuto la nozione di *bene culturale*, come testimonianza materiale di civiltà, riunendo in un solo Ministero le competenze sui vari tipi di beni culturali (archivistici, archeologici, architettonici, artistici e librari) precedentemente

esercitate da più Ministeri. La recente volontà del Parlamento di unificare in un solo testo legislativo le diverse norme provenienti da diverse leggi che tradizionalmente hanno disciplinato i diversi tipi di beni culturali (cfr. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio) non ha modificato la condizione giuridica degli archivi pubblici e privati nell'ordinamento giuridico italiano. Quella che sta cambiando è la politica seguita dal Parlamento sulla proporzione tra attività riservata alla competenza della Pubblica Amministrazione e attività soggetta al diritto privato. E nell'ambito della prima, tra attività lasciata alla competenza dello Stato e attività delegata ad altri enti pubblici. Tutto ciò ha diretta conseguenza sulla natura giuridica e sulla condizione giuridica della relativa documentazione.

La situazione, per quanto riguarda la documentazione prodotta da Istituzioni di diritto pubblico (organi dello Stato e altri Enti Pubblici) è attualmente quella sottodescritta regolamentata ancora dal d.P.R. 30 settembre 1963, n° 1409 (Legge sugli Archivi) rimasta, per fortuna, *miracolosamente* in vita anche dopo l'emanazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004):

1. I documenti prodotti da organi e uffici pubblici (Stato ed altri enti pubblici) debbono essere conservati ordinatamente; *unica eccezione* prevista è quella dello scarto di documenti, motivato e approvato dagli organi dell'Amministrazione degli Archivi di Stato secondo una rigida procedura contemplata dalla legge
2. I documenti necessari per la gestione giuridica e amministrativa – finchè svolgono tale funzione - sono conservati presso le stesse istituzioni che li hanno prodotti
3. Gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Parlamento, Corte Costituzionale) conservano direttamente il proprio archivio storico
4. Gli Archivi di Stato ricevono dagli organi amministrativi e giudiziari dello Stato i loro documenti considerati dalla legge storici (= quelli relativi ad affari esauriti da oltre quarant'anni e gli atti notarili dei notai che hanno cessato la loro attività anteriormente all'ultimo centennio)
5. Gli enti pubblici conservano direttamente il proprio archivio storico
6. L'Amministrazione degli Archivi di Stato ha un potere di vigilanza su tutti gli archivi pubblici in formazione. Tale potere è di natura tecnica (sull'ordinamento, la conservazione e lo scarto) e si concretizza in un diretto intervento in Commissioni appositamente istituite negli organi dello Stato e in un'attività di controllo ispettivo negli altri archivi pubblici.
7. Gli Archivi di Stato italiano, che hanno sede in tutte le circoscrizioni territoriali chiamate "province", pertanto, conservano:
 - a. Gli archivi degli organi degli Stati preunitari (anteriori alla costituzione dello Stato italiano) che avevano sede nella provincia
 - b. Gli archivi degli organi dello Stato italiano che hanno (o hanno avuto) sede nella provincia
 - c. Tutti gli altri archivi e documenti che lo Stato ha in proprietà o in deposito nella provincia

Dottrina archivistica e legislazione positiva: il caso dell'Archivio di Stato di Venezia

L'Archivio di Stato di VENEZIA può essere considerato come modello dell'organizzazione archivistica italiana.

L'*Archivio di Stato di Venezia* conserva tutte e tre le tipologie di archivi descritti al punto 7 (a,b,c).

Archivi di organi della Repubblica di Venezia: organi costituzionali (Doge, Minor Consiglio, Pien Collegio, Procuratori di S. Marco, Cavalieri di S. Marco, Maggior Consiglio, Consiglio dei Dieci, Inquisitori di Stato, Consiglio dei Quaranta o Quarantia, Avogaria di Comun, Conservatori ed Esecutori alle Leggi, Soprintendente al Sommario delle Leggi —Compilazione delle Leggi); organi giudiziari (Corti di Palazzo, Giudici del Piovevo, I Cinque alla Pace, Signori di Notte al Criminal, Signori di Notte al Civil, Consoli dei Mercanti), organi finanziari (Inquisitore sopra le Appuntature, Depositario del Banco-Giro, Provveditori e Soprapprovveditori sopra Banche, Provveditori, Soprapprovveditori e Collegio alle Biave, Provveditori sopra Camere, Camerlenghi di Comun, Savio

Cassier); organi amministrativi (Savi Esecutori, Collegio Aggiunto, Inquisitore alle Acque, Provveditore all'Adige, Deputato alle Valli Veronesi, Aggiunto al Magistrato sopra i Beni Inculti , Provveditori all'Armar, Pagatori all'Armamento, Inquisitori all'Armar, Tre sulle Galee dei Condannati , Provveditori, Patroni, Inquisitori all'Arsenale, Visdomini alla Tana, Inquisitore alle Arti , Provveditori alle Artiglierie, Ufficiali alle Beccherie — Provveditori alle Beccherie Collegio dei XII e dei V alle Beccherie, Provveditori sopra Beni Comunali , Provveditori sopra Beni Inculti , Esecutori contro la Bestemmia, Provveditore Soprintendente alla Camera dei Confini, Censori, Provveditori di Comun, Consultori in Jure, Inquisitori sopra l'Università degli Ebrei , Savi all'Eresia, Provveditori sopra Feudi , Visdomini al Fontico dei Tedeschi , Provveditori alle Fortezze, Provveditori e Sopraprovveditori alla Giustizia Vecchia, Provveditori e Sopraprovveditori alla Giustizia Nuova, Provveditori e Sopraprovveditori alle Legna e Boschi , V Savi alla Mercanzia, Ufficiali alla Messetteria, Presidenti alla Milizia da Mar ed Aggiunto, Deputati alle Miniere, Tre Provveditori sopra Monasteri

Archivi di organi dello Stato italiano con sede nella provincia di Venezia: organi giudiziari (Tribunale, Corte d'Appello); organi amministrativi (Prefettura, Questura, Intendenza di Finanza)

Archivi di enti pubblici (Camera di Commercio) o di privati (archivi familiari Gradenigo Rio Marin, Marcello-Grimani-Giustinian) depositati.

Dottrina archivistica e legislazione positiva: la formazione e la gestione degli archivi correnti

Dagli anni '90 è cresciuto l'interesse che la dottrina archivistica ha rivolto nei confronti dei problemi connessi alla formazione e la gestione degli archivi "correnti" della pubblica amministrazione. Con questo termine dottrina e normativa hanno sempre indicato, nell'ambito della nozione unitaria di archivio, quella parte di esso riguardante documenti attinenti questioni non ancora definite dal punto di vista giuridico-amministrativo (es. il fascicolo di un concorso per l'assegnazione di borse di studio fino al momento della loro aggiudicazione e al decorso del tempo necessario per dirimere eventuali controversie connesse a possibili ricorsi). Fino agli anni '90 era stato ritenuto sufficiente garanzia l'indicazione legislativa di un duplice obbligo gravante su tutte le amministrazioni: dell'ordinamento e della conservazione del materiale archivistico prodotto. Due leggi dello Stato hanno cambiato l'atteggiamento della dottrina archivistica nei confronti degli archivi in formazione: la legge 241 del 1990 e la legge 59 del 1997. La legge 241/1990 ha rappresentato la più importante riforma della pubblica amministrazione e del modo di concepire le relazioni tra questa e i cittadini fatta nell'ordinamento repubblicano, rappresentando il primo passo avanzato sul cammino dell'attuazione e dell'adeguamento costituzionali. In questa legge si trovano infatti alcune prescrizioni di ordine generalissimo, dirette applicazione dei principi costituzionali della trasparenza e dell'efficienza dell'attività amministrativa, che hanno avuto conseguenze rivoluzionarie nel modo di essere e di operare nella pubblica amministrazione. Ad esempio, proprio in conseguenza dell'emanazione della legge 241/1990, a) l'amministrazione è tenuta ad evidenziare e far conoscere tutti i procedimenti amministrativi oggetto della propria attività istituzionale, b) l'amministrazione è tenuta ad indicare per ogni procedimento il relativo responsabile, c) l'amministrazione è tenuta a fissare il tempo massimo entro il quale ogni procedimento si deve concludere, d) il privato interessato al procedimento ha diritto di partecipare ad ogni sua fase, e) il privato interessato al procedimento ha diritto di accesso alla documentazione amministrativa. Si può osservare che l'intera applicazione della legge 241 del 1990, non solo nella parte relativa al diritto di accesso (capo V artt. 22 – 31), è basata sulla gestione dell'archivio. Infatti se consideriamo che procedimento amministrativo è l'insieme di atti amministrativi compiuti da una pubblica amministrazioni per il raggiungimento di ciascuna delle finalità di interesse pubblico affidate dalla legge a quella amministrazione e se riflettiamo sul fatto incontestabile che non esiste attività della pubblica amministrazione che non sia concretamente manifestata o verbalizzata in un documento, allora non possiamo non concludere che qualsiasi riforma dell'attività amministrativa coinvolge in primo luogo direttamente l'archivio e il

modo di lavorare in archivio (registrazione, classificazione, fascicolazione). E allora il fascicolo d'archivio (come insieme di documenti legati logicamente tra di loro e connessi ad un medesimo adempimento) costituisce la concreta materializzazione documentaria del procedimento amministrativo, cioè di quella specifica attività amministrativa all'interno dell'astratto quadro prefigurato del titolare di classificazione. Questa stretta connessione tra gestione dell'archivio e riforma della pubblica amministrazione, tra gestione dell'archivio e diverso rapporto tra Stato centrale ed entità territoriali, tra gestione dell'archivio, semplificazione amministrativa e partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa, è alla base anche della successiva **legge 15 marzo 1997, n° 59**. Non solo, infatti l'**art.15 co.2** di quella legge col prevedere che “*gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge*”, ha dato il segnale che ormai sta tramontando l'epoca dei documenti d'archivio su supporto cartaceo. *La rivoluzione digitale* ha dunque costretto il legislatore a prendere in considerazione e studiare i problemi della formazione e della conservazione dei documenti che non si vedono e non si possono toccare: nella nuova era digitale “anche le carte come le parole sono volatili” e la loro gestione è diventato un problema. E la dottrina archivistica sta cercando di recuperare il tempo perso e di adeguarsi alle esigenze dei “nuovi” archivi.

Archivi e informatica storia di un rapporto complesso: 1° la trasformazione del modo di lavorare nella pubblica amministrazione

Parlare di archivi e informatica significa fare il punto sul programma di trasformazione del modo di lavorare nella pubblica amministrazione posto alla base dell'azione di tutti i governi succedutisi a partire dal 1990 di fronte all'ormai inarrestabile nuovo modo di produzione di documenti in formato digitale. Modo di lavorare modificato anche in conseguenza del diverso atteggiamento nei confronti dei cittadini richiesto alla pubblica amministrazione dal legislatore in attuazione dei principi costituzionali della trasparenza dell'attività amministrativa e di legalità dell'azione amministrativa.

L'argomento per gli addetti agli archivi è, poi, di particolare rilievo considerato che il computer è diventato lo strumento per eccellenza sia nella gestione di informazioni, sia nella redazione, archiviazione, trasmissione e riproduzione di documenti.

E' di particolare rilievo non solo perché il computer è diventato l'unico strumento nella gestione delle informazioni e nella redazione dei documenti (non credo che siano più in uso schedari cartacei e le macchine da scrivere solo ormai oggetti da antiquariato), ma anche perché la produzione, la conservazione, la trasmissione e la riproduzione informatica dei documenti è stata definitivamente legalmente sancita e regolamentata.

Archivi e informatica storia di un rapporto complesso: 2° La tecnologia al servizio degli archivi. Archivi e informatica

L'argomento può essere affrontato innanzitutto ripercorrendo la storia dei rapporti intercorsi tra gli archivi, o meglio tra la documentazione d'archivio, e l'informatica. Dando ormai per acquisita la nozione di *archivio* è opportuno fornire alcuni chiarimenti minimali sulla nozione di informatica. O, meglio sulle potenzialità dell'informatica rispetto al mondo degli archivi. Infatti tutto ciò che esprimeva questo termine, nello spazio di tempo di quasi cinquant'anni, si è notevolmente modificato sino a far dimenticare che il termine informatica deriva dal francese, *informatique*, come contrazione di informazione automatica. E che fu coniato dall'ingegnere francese Philippe Dreyfus nell'ormai lontanissimo 1962. per indicare quella disciplina che ha per oggetto lo studio dell'informazione e dei modi di elaborarla in modo automatico (tramite i computer).

Archivi e informatica storia di un rapporto complesso: 3° l'informatica come aiuto nella gestione dell'informazione

Ricordiamo brevemente in che modo si è realizzato il lento e progressivo assedio a cui il mondo degli archivi è stato costretto dal mondo dell'informatica. Non è inutile avvertire che il termine assedio è qui usato non con finalità negative ma come indicativo dell'inesorabile marcia del nuovo per inglobare

il vecchio mondo. Nel vecchio mondo degli archivi l'avanzata è iniziata, coerentemente con la funzione originaria dell'informatica, rendendo servizi preziosissimi nella gestione di uno dei due elementi di cui è costituito ogni documento: quello volatile cioè l'informazione.

Rispolverando vecchi schemi didattici utilizzati dalla diplomazia, ricordiamo che il documento d'archivio (come d'altronde qualsiasi altro tipo di documento) è costituito da una materia (il supporto scritto: il papiro, la pergamena, la carta) su cui viene impressa (tendenzialmente in modo durevole) un'informazione relativa ad un fatto, un atto o un evento, in pratica una testimonianza. Una testimonianza particolare con finalità di prova (dicono i giuristi) per finalità pratiche (specificano gli archivisti).

Un grande archivista prestato al mondo accademico, Giorgio Costamagna, per spiegare come la diplomazia nacque prima della paleografia così descrisse la genesi dei documenti d'archivio *“l'uomo, purtroppo, non ebbe mai a fidarsi dei propri simili. Viene naturale immaginare come da questo fatto siano nate due conseguenze, la necessità nelle relazioni umane di mettere, come suol dirsi, un po' di nero su bianco e, d'altro canto, controllare se quel po' di nero non rappresenti, per caso, un imbroglio. Questa fu certo una delle principali ragioni per cui si pensò ad una critica del documento e, come parte di essa, ad un esame della scrittura, ché il vero studio della grafia in sé e per sé ebbe inizio molto più tardi. E questo è naturale: prima la tasca e poi la testa!”*

Dunque, l'informatica – inizialmente e coerentemente con le proprie finalità originarie - s'incuneò nel mondo degli archivi sostituendo schedari, indici, rubriche, elenchi e repertori, faticosi e indispensabili strumenti di gestione documentaria. Tanto per esemplificare a chi oggi è un teenager, fino a trent'anni fa l'impiegato dell'ufficio anagrafe che doveva rilasciare un atto di nascita a chi si presentava in Comune per richiederlo, aveva due possibilità: ricercare l'informazione sugli originali registri redatti quando l'evento era avvenuto o utilizzare gli schedari (alfabetici o cronologici) creati per la gestione del complesso di informazioni contenute nei registri dello stato civile. Attualmente la stessa operazione avviene utilizzando il sistema informativo automatizzato: il risultato è lo stesso, ma quella digitale rispetto all'informazione cartacea non è solo enormemente più veloce (si dice che è “in tempo reale”) ma può essere ottenuta a distanza, immediatamente e con gli stessi effetti giuridici. Restando nello stesso ambito, non è inutile ricordare le possibilità che offre lo stesso sistema informativo automatizzato nella gestione della banca dati anagrafica, con la produzione istantanea di statistiche di ogni genere sulla popolazione di un territorio.

Archivi e informatica storia di un rapporto complesso: il pc come strumento scritto

La nascita dei personal computer ha poi portato ad una modifica così travolgente del modo di lavorare da far sparire nel giro di pochissimi anni un'intera categoria di lavoratori (i dattilografi, o meglio le dattilografe) e quasi perder memoria di uno strumento di lavoro (la macchina da scrivere) per quasi cento anni regina incontrastata degli uffici, anche se ufficialmente non legittimata alla redazione di decreti e atti pubblici che quasi al termine del suo percorso vitale. E' infatti solo alla fine degli anni '50 che il Parlamento ha riconosciuto alla macchina da scrivere validità giuridica come strumento scritto per i documenti di più ampia rilevanza sociale e politica. La comparsa dei pc e delle stampanti ha rappresentato per milioni di lavoratori l'affrancamento dalle gomme per correzioni e dalla carta carbone, dal bianchetto e dal correttore automatico e soprattutto dall'incubo di dover riscrivere dall'inizio qualsiasi testo di qualsiasi lunghezza anche per un minimo errore di battuta. L'informatica con l'introduzione dei pc utilizzati con la funzione di videoscrittura, con i programmi di *word processing*, è servita a liberare dalla schiavitù di un lavoro non esaltante un'intera categoria di lavoratori e ha comportato l'introduzione negli archivi di documenti sempre nitidi e ben impostati graficamente. E' stato un trionfo per la vista e la facilità di lettura degli storici prossimi venturi, ma non è stata una vittoria indolore: qualcosa si è perso. Si è perso molto di quel lavoro preparatorio di ogni decisione che passava attraverso le varie stesure dattiloscritte con le correzioni apportate dai dirigenti. Ora, i dirigenti scrivono, correggono e migliorano da soli con i propri pc relazioni e decisioni che, di norma, rimarranno “agli atti” nella sola versione definitiva.

Archivi e informatica storia di un rapporto complesso: il pc come supporto scrittorio

Giunti a questo punto, si può dire che l'informatica aveva radicalmente cambiato il modo di lavorare negli uffici, cancellando anche il solo ricordo delle macchine da scrivere, rendendo di fatto quasi del tutto inutilizzato il più antico e personale strumento scrittorio (la penna) e rivoluzionando il modo di gestire le informazioni. Il polveroso mondo degli archivi (di ogni archivio pubblico o privato, familiare o personale, corrente, di deposito o storico) non era stato intaccato. La violenta ma sostanzialmente positiva aggressione dell'informatica non aveva modificato le vecchie abitudini degli archivisti, che in ogni tempo si sono dimostrati più inclini a curare i fascicoli correnti che a mettere ordine alla memoria storica del proprio ufficio. Se un cambiamento sembrava verificarsi esso era in senso negativo: le informazioni digitali immagazzinate nei pc degli uffici con le immense possibilità di ricerca che le caratterizzano hanno ridotto gli archivi cartacei a veri e propri magazzini di carte inconsultate e inconsultabili: negli uffici ormai chi ha bisogno di consultare un documento conservato nel fascicolo d'archivio, sa che è più facile e veloce la ricerca nella memoria del proprio pc o in quella di qualsiasi altro operatore che agisce nell'ambito della LAN, la rete d'ufficio.

Ma l'informatica ha sferrato l'ultimo attacco al fortino ancora inespugnato degli archivi. Ha attaccato il simbolo stesso degli archivi il simulacro, l'essenza della sua stessa esistenza, quello che nell'immaginario collettivo rappresenta la metafora stessa dell'archivio: la carta. In che modo? cercando di sostituirsi ad essa. Ma, come sappiamo, la carta è solo il frutto dell'ultima tecnologia escogitata dall'uomo per rappresentare in forma durevole attraverso segni grafici il contenuto dei suoi rapporti giuridici con i propri simili, proprio in nome (come diceva Giorgio Costamagna) della necessità nelle relazioni umane di mettere, come suol dirsi, un po' di nero su bianco quando si toccano gli interessi. E la carta ha sempre svolto dignitosamente il compito affidatole, che in fin dei conti era quello di tramandare, per un tempo il più lungo possibile, testimonianze aventi contenuti patrimoniali o comunque attinenti diritti e doveri privati e pubblici. Non solo, la carta ha dato anche e da ancora una notevole fiducia al sottoscrittore di un atto di poter sempre controllare se quel po' di nero (come dice Costamagna) non rappresenti, per caso, un imbroglio: se la firma cioè non sia per caso non autentica o se la stessa grafia non sia stata modificata. In fin dei conti se ci si trovi di fronte ad un falso.

Queste caratteristiche richieste in ogni epoca ai supporti documentari, sembravano impedire che si attuasse la completa conquista degli archivi da parte della nuova tecnologia. Si diceva: come può sostituire pienamente e validamente la carta, un supporto estremamente volatile, non individuabile fisicamente e non leggibile né comprensibile senza la mediazione di una macchina, e i cui dati possono essere cambiati senza lasciare traccia delle modifiche effettuate? Come si può facilmente immaginare, la prepotenza dell'informatica ha prevalso ancora. Sembrava ed era impossibile far sottoscrivere una materia impalpabile e invisibile? Ed è stata inventata la firma digitale. Il nuovo supporto era per definizione modificabile? Ed è stato inventato il cd rom cioè il disco ottico non riscrivibile.

A questo punto bastava una legge, una norma a carattere generale che autorizzasse chiunque, cittadino o pubblica amministrazione, ad utilizzare legittimamente quello che l'archivista americano C.Dollar ha chiamato il nuovo inchiostro. E puntuale il legislatore ha riconosciuto che il documento informatico da chiunque formato è valido a tutti gli effetti di legge. Così come validi a tutti gli effetti di legge sono la registrazione su supporto informatico, la conservazione dei documenti informatici (effettuata secondo precise regole tecniche) e la trasmissione con strumenti telematici

Il cerchio si chiude: l'informatica ha vinto, gli archivi cartacei sono solo il segno del passato. Li troveremo solo negli archivi storici. No, nemmeno questo è del tutto vero. Il nostro legislatore ha voluto mettere la ciliegina finale sulla torta dei futuri archivi: non solo è stata legittimata la nascita e la conservazione dei nuovi archivi direttamente in formato digitale, ma gli stessi archivi cartacei contemporanei (quelli, per intendersi, prodotti nell'ultimo secolo e ancora custoditi *negli archivi di deposito* presso gli uffici produttori) possono essere conservati legittimamente riversandoli su supporto ottico e buttando il vecchio documento cartaceo su cui erano stati originariamente scritti.